Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 320

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazione al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 gennaio 1965 registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1966 registro n. 48 Difesa-Esercito, foglio n. 238.

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

MENCONI Carlo di Orazio, nato a Carrara il 16 agosto 1922, partigiano combattente. — Nel corso di un aspro combattimento, con eroico esempio incitava alla resistenza i compagni d'arme, che stavano per soccombere sotto il fuoco delle preponderanti forze nemiche. — Salas Ghegs, 2 febbraio 1945.

(9449)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1966, n. **1079.**

Proroga ed aumento del contributo a favore della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a favore della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50, e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 2.

Agli oneri di lire 25 milioni e lire 50 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. 1080.

Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con la esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. 1081.

Modifiche al regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia (ONMI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« L'Opera nazionale maternità e infanzia è amministrata da un Consiglio centrale composto dal presidente e dai seguenti membri:

a) il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

b) il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;

c) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

d) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

e) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

f) un funzionario direttivo rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

g) tre dottori in medicina e chirurgia, specialisti rispettivamente in pediatria, ostetricia e ginecologia e in neuro-psichiatria infantile, scelti dal Ministro per la sanità su terne proposte rispettivamente dalla Società italiana di pediatria, dalla Società italiana di ostetricia e di ginecologia e dalla Società italiana di psichiatria;

h) due esperti dei problemi di assistenza sociale;

i) tre sindaci designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

l) tre presidenti di amministrazione provinciale designati dall'Unione delle provincie italiane;

m) un rappresentante dei dipendenti dell'ente scelto dal Ministro per la sanità su terna proposta dai sindacati dei dipendenti dell'Opera;

n) un presidente di Federazione provinciale e un presidente di Comitato di patronato scelti dal Ministro per la sanità sentito il presidente dell'Opera nazionale maternità e infanzia;

Il Consiglio centrale elegge tra i suoi membri il vicepresidente.

Il presidente del Consiglio centrale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità. Dura in carica 5 anni e può essere confermato per altri 5 anni.

I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) e *n*) sono nominati con decreto del Ministro per la sanità, durano in carica 5 anni e possono essere confermati per un altro quinquennio.

I membri e i rappresentanti chiamati a sostituire coloro i quali cessano o decadono anzitempo rimangono in carica fino alla scadenza della nomina delle persone sostituite.

Il direttore generale dell'Opera assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzioni di segretario.

In seno al Consiglio è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vicepresidente e dai membri di cui alle lettere *a*) e *b*) e da tre membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti, di cui uno scelto tra i componenti di cui alle lettere *i*) e *l*) ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dai seguenti:

« In ogni Provincia i compiti dell'Opera sono attuati da un Comitato provinciale che ha sede nel comune capoluogo, ed è così composto:

1) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un consigliere da lui delegato che lo presiede;

2) da tre consiglieri provinciali di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio provinciale;

3) da due membri designati dal Consiglio provinciale tra esperti di assistenza sociale, di cui uno espresso dalla minoranza;

4) da quattro dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente esperto in pediatria, uno in ostetricia, uno in neuropsichiatria infantile ed uno in dermosifilopatia, scelti su terne designate dall'Ordine dei medici;

5) dal medico provinciale;

6) da un viceprefetto designato dal prefetto;

7) dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del Consorzio provinciale dei patronati scolastici;

9) dal direttore dell'Ufficio provinciale degli aiuti internazionali;

10) da due consiglieri comunali del capoluogo designati dal Consiglio comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;

11) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo.

Il direttore sanitario provinciale dell'Opera e il segretario amministrativo provinciale dell'Opera assistono alle sedute del Comitato senza diritto di voto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo provinciale.

Il Comitato è nominato dal presidente del Consiglio centrale e dura in carica 5 anni. I membri di cui ai numeri 2), 3), 4), 6) e 10 possono essere confermati per un altro quinquennio.

Il Comitato elegge il vicepresidente tra i membri previsti dai numeri 2), 3), 4) e 10) ».

Art. 3.

L'articolo 4 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito con modificazioni nella legge 22 maggio 1939, n. 961, è sostituito dal seguente:

« In ogni Comune la Federazione provinciale esplica i propri compiti a mezzo di un Comitato comunale così composto:

1) dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato, presidente;

2) da tre consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, designati dal Consiglio comunale;

3) da due membri designati dalla Federazione provinciale;

4) da due membri designati dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui uno espresso dalla minoranza;

5) dal presidente dell'Ente comunale di assistenza;

6) dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico condotto designato dal sindaco;

7) da un ispettore scolastico o un direttore didattico o un insegnante elementare designato dal provveditore agli studi;

8) dal presidente del patronato scolastico;

9) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio;

10) da un medico esperto in materia di assistenza nominato dal medico provinciale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del Comune.

Il Comitato è nominato dal presidente della Federazione provinciale.

I membri durano in carica 5 anni e possono essere confermati.

Il Comitato nomina un vicepresidente tra i componenti di cui ai numeri 2) e 4).

Il Comitato comunale ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal Comune e si avvale dell'opera di impiegati dell'Amministrazione comunale ».

Art. 4.

Gli articoli 12, 15, 16 del testo unico delle leggi sulla protezione della maternità e dell'infanzia approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, sono soppressi.

E' abrogata ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — TAVIANI — REALE — PIERACCINI — COLOMBO — PRETI — GUI BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. 1082.

Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La nomina in prova a vice ispettrice di polizia si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali;

3) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche o in medicina o in lettere e filosofia;

4) buona condotta ed appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione;

5) idoneità psico-fisica al servizio di istituto.

La nomina in prova ad assistente di polizia di terza classe si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano i requisiti di cui ai numeri 1), 4) e 5) del comma precedente ed abbiano una età non inferiore agli anni 19 e non superiore agli anni 35. Non sono applicabili le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. **1083**.

Modifica alla legge 10 gennaio 1950, n. 11, recante soppressione dell'Opera pia asilo « Francesco Girardi » di Napoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 10 gennaio 1950, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune di Napoli è autorizzato ad integrare l'asilo con una scuola elementare, intitolando detta scuola a " Francesco Girardi " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — TAVIANI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. **1084**.

Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a « distinto », sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto è di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.

Art. 2.

Con il concorso di cui al precedente articolo saranno conferiti tutti i posti disponibili al 1° ottobre 1966 nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole di arte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. **1085**.

Contributo a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 37.500.000 a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) da pagarsi in dollari all'O.N.U. in cinque annualità, di cui:

lire 4.687.500 in ciascuno degli anni 1966 e 1967;

lire 9.375.000 in ciascuno degli anni 1968, 1969 e 1970.

Art. 2.

All'onere di lire 4.687.500 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 1° dicembre 1966, n. **1086.**

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio in itinere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dello infortunio *in itinere*, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1966, n. **1087.**

Sostituzione dello statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Bordoni », di Pavia.

N. 1087. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene sostituito lo statuto della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « Bordoni » di Pavia, approvato con regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2266.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1966, n. **1088.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Latina.

N. 1088. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Latina, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Approvazione della delibera 15 dicembre 1964 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. concernente le tariffe per il calcolo della riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall'art. 17 del regolamento 1° gennaio 1953 e successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564 sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*) dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare in materia di previdenza ed assistenza gestita dall'Istituto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, approvata nella riunione del 15 dicembre 1964, con la quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia reversibile, prevista dall'art. 17 del regolamento 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, in casi di regolarizzazione assicurativa dei periodi di lavoro nei confronti dei quali sia intervenuta la prescrizione dei contributi;

Considerato che l'approvazione delle tariffe citate risponde a sani criteri di amministrazione dell'Istituto nel rispetto delle esigenze tecnico-finanziarie della relativa gestione;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata il 15 dicembre 1964 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

La delibera predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 17 del regolamento 1° gennaio 1953 modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964;

Vista la relazione tecnica sulla costruzione delle tariffe ex art. 17 del regolamento, approntata dalla consulenza attuariale dell'Istituto;

Vista la proposta del Comitato esecutivo in data 13 novembre 1964;

Delibera

di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia reversibile, prevista dall'art. 17 del regolamento 1° gennaio 1953, modificato con decreto ministeriale 15 aprile 1964, di cui alle tabelle allegate alla presente deliberazione.

Tariffa I. — Attivi, pensionati e pensionandi per vecchiaia. Ambo i sessi

ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione
20	15.7961	38	16.4026	56	16.5940	74	8.8718
21	15.8292	39	16.4369	57	16.1914	75	8.4449
22	15.8624	40	16.4714	58	15.7906	76	8.0293
23	15.8956	41	16.5059	59	15.3889	77	7.6267
24	15.9289	42	16.5405	60	14.9866	78	7.2326
25	15.9623	43	16.5751	61	14.5802	79	6.8522
26	15.9958	44	16.6099	62	14.1720	80	6.4789
27	16.0292	45	16.6447	63	13.7612	81	6.1066
28	16.0628	46	16.6795	64	13.3449	82	5.7378
29	16.0965	47	16.7145	65	12.9244	83	5.3713
30	16.1302	48	16.7495	66	12.4968	84	5.0071
31	16.1640	49	16.7846	67	12.0542	85	4.6421
32	16.1979	50	16.8198	68	11.5989	86	4.3443
33	16.2318	51	16.8550	69	11.1384	87	4.1143
34	16.2658	52	16.8903	70	10.6748	88	3.8977
35	16.2999	53	16.9257	71	10.2141	89	3.6942
36	16.3341	54	16.9612	72	9.7577	—	—
37	16.3683	55	16.9967	73	9.3096	—	—

Tariffa II. — Pensionati e pensionandi per invalidità. Ambo i sessi

ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione
20	14.6955	38	16.9953	56	15.2384	74	8.8718
21	14.8225	39	16.8760	57	15.0676	75	8.4449
22	14.9410	40	16.7578	58	14.8797	76	8.0293
23	15.1293	41	16.5819	59	14.6688	77	7.6267
24	15.3553	42	16.3990	60	14.4343	78	7.2326
25	15.6023	43	16.2424	61	14.1770	79	6.8522
26	15.8402	44	16.2096	62	13.8942	80	6.4789
27	16.0757	45	16.1786	63	13.5921	81	6.1066
28	16.2945	46	16.1365	64	13.2690	82	5.7378
29	16.5059	47	16.0913	65	12.9244	83	5.3713
30	16.6825	48	16.0418	66	12.4968	84	5.0071
31	16.8321	49	15.9836	67	12.0542	85	4.6421
32	16.9644	50	15.9160	68	11.5989	86	4.3443
33	17.0552	51	15.8396	69	11.1384	87	4.1143
34	17.1083	52	15.7503	70	10.6748	88	3.8977
35	17.1431	53	15.6460	71	10.2141	89	3.6942
36	17.1249	54	15.5266	72	9.7577	—	—
37	17.0541	55	15.3900	73	9.3096	—	—

Tariffa III. — Coniugi superstiti di sesso femminile

ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione
15	15.4592	34	18.0002	53	15.0161	72	7.8266
16	15.1409	35	18.0508	54	14.7044	73	7.4240
17	14.8596	36	18.0950	55	14.3897	74	7.0292
18	15.6147	37	18.0431	56	14.0729	75	6.6319
19	14.4197	38	17.9897	57	13.7501	76	6.3070
20	14.3259	39	17.9085	58	13.4073	77	5.9858
21	14.5224	40	17.8084	59	13.0545	78	5.6675
22	14.7506	41	17.6821	60	12.6755	79	5.3628
23	15.0277	42	17.5478	61	12.2277	80	5.0720
24	15.4655	43	17.3722	62	11.8289	81	4.7976
25	15.8010	44	17.1927	63	11.4201	82	4.5404
26	16.1088	45	17.0098	64	11.0089	83	4.3001
27	16.4373	46	16.8064	65	10.6378	84	4.0795
28	16.7498	47	16.5993	66	10.2683	85	3.8696
29	17.0009	48	16.3780	67	9.8731	86	3.6581
30	17.3522	49	16.1125	68	9.4706	87	3.4603
31	17.5428	50	15.8468	69	9.0627	88	3.2755
32	17.7634	51	15.5889	70	8.6527	89	3.1034
33	17.9886	52	15.3110	71	8.2380	—	—

Tariffa IV. — Orfani minorenni superstiti. Ambo i sessi

ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione
0	15.2641	11	9.8997
1	15.7298	12	9.1871
2	15.3490	13	8.4527
3	14.8455	14	7.6962
4	14.3040	15	6.9167
5	13.7381	16	6.1139
6	13.1499	17	5.2868
7	12.5410	18	4.4345
8	11.9116	19	3.5559
9	11.2617	20	2.6503
10	10.5912		—

Tariffa V. — Genitori superstiti. Ambo i sessi

ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione
60.	12.6755	70	8.2244	80	5.0720
61.	12.2277	71	7.9280	81	4.7976
62.	11.7789	72	7.6066	82	4.5404
63.	11.3301	73	7.2840	83	4.3001
64.	10.8789	74	6.9592	84	4.0795
65.	10.4278	75	6.6319	85	3.8696
66.	9.9783	76	6.3070	86	3.6581
67.	9.5331	77	5.9858	87	3.4603
68.	9.0906	78	5.6675	88	3.2755
69.	8.6527	79	5.3628	89	3.1034

Tariffa VI. — Orfani e genitori superstiti inabili al lavoro. Ambo i sessi
Coniugi superstiti di sesso maschile

ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione	ETÀ	Valore capitale medio di una lira di pensione
21	12.0883	39	11.9660	57	11.2222	75	6.6319
22	12.0286	40	11.9055	58	11.1138	76	6.3070
23	12.0140	41	11.8423	59	10.9842	77	5.9858
24	12.0308	42	11.7787	60	10.8316	78	5.6675
25	12.0598	43	11.7160	61	10.6553	79	5.3628
26	12.0909	44	11.6568	62	10.4560	80	5.0720
27	12.1226	45	11.5995	63	10.2378	81	4.7976
28	12.1540	46	11.5474	64	9.9994	82	4.5404
29	12.1823	47	11.5450	65	9.7406	83	4.3001
30	12.2046	48	11.5428	66	9.4577	84	4.0795
31	12.2173	49	11.5408	67	9.1614	85	3.8696
32	12.2183	50	11.5390	68	8.8619	86	3.6581
33	12.2096	51	11.5374	69	8.5566	87	3.4603
34	12.1848	52	11.5237	70	8.2444	88	3.2755
35	12.1522	53	11.4949	71	7.9280	89	3.1034
36	12.1182	54	11.4497	72	7.6066	—	—
37	12.0729	55	11.3880	73	7.2840	—	—
38	12.0222	56	11.3130	74	6.9592	—	—

(9898)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato centrale di coordinamento previsto dall'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, il quale prevede la costituzione di un Comitato centrale di coordinamento per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1963, n. 10862/XII, con il quale è stato costituito l'anzidetto Comitato centrale di coordinamento con validità per il triennio 2 dicembre 1963-2 dicembre 1966;

Visto il decreto ministeriale in data 14 ottobre 1964, n. 9411/XII, contenente l'indicazione del capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero sul quale grava l'onere per il funzionamento del Comitato centrale di coordinamento sopra nominato;

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1964, n. 9787/XII, con il quale il dott. Alfredo Radicioni è stato chiamato a far parte del predetto Comitato centrale di coordinamento in sostituzione del dott. Alberto Ceccucci;

Considerato che a seguito del decesso del dott. ingegnere Eugenio Perinelli, componente del Comitato centrale di coordinamento di che trattasi in rappresentanza dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli », occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota in data 19 ottobre 1966, prot. n. 15489, con la quale il predetto Ente ha designato il dott. ingegnere Carlo Lieto quale proprio rappresentante in seno all'anzidetto Comitato, in sostituzione del dott. ingegnere Eugenio Perinelli;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 2 dicembre 1966, il dott. ing. Carlo Lieto è chiamato a far parte del Comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per la agricoltura, quale rappresentante dell'Ente assistenziale « Utenti Motori Agricoli » (U.M.A.), in sostituzione del dott. ing. Eugenio Perinelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1966

Il Ministro: PRETI

(10554)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio farmaceutico A. Bolognini », con sede in Bogliasco (Genova).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 novembre 1956, con il quale la ditta « Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini » fu autorizzata a produrre specialità medicinali chimiche purchè registrate, nell'officina farmaceutica con sede in Bogliasco (Genova), via Aurelia n. 42;

Vista la lettera della ditta predetta con la quale comunica di aver messo in liquidazione l'officina farmaceutica di cui sopra e di aver fin dal 1961 cessato ogni attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata nei confronti della ditta « Laboratorio farmaceutico dott. A. Bolognini », con sede in Bogliasco (Genova), via Aurelia n. 42, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali chimiche, purchè registrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(10157)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta « Laboratorio chimico Demorezia », sito in Chiavenna (Sondrio).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2537 in data 16 febbraio 1959, con il quale la ditta « Laboratorio chimico Demorezia » di Vittorino Moro fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Chiavenna (Sondrio), via Maurizio Quadrio n. 6. preparati galenici in tutte le forme farmaceutiche;

Vista la comunicazione in data 21 ottobre 1966, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione a produrre preparati galenici, concessa con il decreto sopraddetto;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica sita in Chiavenna (Sondrio), via Quadrio n. 13, concessa alla ditta « Laboratorio chimico Demorezia » con il decreto ministeriale numero 2537 in data 16 febbraio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Sondrio è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(10156)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1966.

Rinnovazione del Collegio dei isori dei conti dell'Ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo Mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 2 maggio 1962, concernente la nomina, per un triennio, del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto Collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza, è composto dai seguenti membri:

Pupillo dott. Giuseppe, designato dal Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Fondi dott. Carlo, designato dal Ministero del tesoro;

Manfredi conte Prospero, designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza;

Salvanelli geom. Mario, designato dall'Amministrazione provinciale di Piacenza;

Menzani dott. Giovanni, designato dal comune di Piacenza.

I membri del Collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(10342)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio;

Vista la nota n. 341 del 18 novembre 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio comunica che il dott. Lamberto Bertucci è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, in sostituzione del cav. del lavoro Anacleto Gianni;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio il cav. del lavoro Anacleto Gianni, con il dott. Lamberto Bertucci;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lamberto Bertucci è chiamato a far parte, quale commissario straordinario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, del Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio, in sostituzione del cav. del lavoro Anacleto Gianni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(10315)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 7 dicembre 1966

p. Il Ministro: PICARDI

(10344)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Sangiovese di Romagna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Sangiovese di Romagna » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Sangiovese di Romagna » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve del vitigno «Sangiovese» prodotte nella zona appresso descritta:

Provincia di Forlì comuni di: Bertinoro - Borghi - Castrocaro - Terra del Sole - Cattolica - Cesena - Civitella di Romagna - Coriano - Dovadola - Forlì - Forlimpopoli - Galeata - Gemmano - Longiano - Meldola - Mercato Saraceno Misano Adriatico - Modigliana - Mondaino - Monte Colombo - Montefioreconca - Monte Gridolfo - Montescudo - Montiano - Morciano di Romagna - Poggio Berni - Portico - S. Benedetto - Predappio - Riccione - Rimini - Rocca S. Casciano - Roncofreddo - Saludecio - S. Arcangelo di Romagna - S. Clemente - S. Giovanni in Marignano - Santa Sofia - Savigano sul Rubicone - Sogliano al Rubicone - Sorbano - Sarsina - Tredozio - Verucchio.

Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, il limite a valle è così delimitato:

Comuni di Cattolica, Misano e Riccione dalla strada statale n. 16 Adriatica;

Comune di Rimini, dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16 Adriatica sino all'incrocio con la strada statale n. 9 Emilia e segue questa strada fino al confine col comune di S. Arcangelo di Romagna;

Comuni di S. Arcangelo di Romagna, Montiano, Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 Emilia;

Comune di Cesena, dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, Via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;

Comune di Forlimpopoli, dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

Comune di Forlì, dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km. 59 poi la via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Provincia di Ravenna comuni di: Brisighella - Casola Valsenio - Castelbolognese - Faenza - Riolo Terme.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Faenza, dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone e poi, per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnano, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese;

Comune di Castelbolognese, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano dell'Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano il limite a valle è così delimitato:

Comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino allo incrocio con la statale Selice, segue la stessa fino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di C. Guelfo;

Comune di Ozzano, dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 3.

Le condizioni di coltura della vite devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire e mantenere alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. La tecnica di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 110 di uva ed a tale limite dovrà essere riportata in casi eccezionali — purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo — attraverso una accurata cernita delle uve. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite.

Non potranno venire iscritti all'Albo i vigneti nei quali sono presenti vitigni diversi dal Sangiovese.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello ambito dell'intero territorio delle provincie di Forlì e Ravenna e dei Comuni di Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Imola, Fontanelice, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano, Ozzano della provincia di Bologna.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Eventuali aggiunte correttive dovranno essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 2.

Art. 6.

Il vino « Sangiovese di Romagna », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso rubino, talora con orli violacei;

odore: vinoso con profumo delicato che ricorda la viola;

sapore: asciutto, armonico, talvolta anche un po' tannico; con retrogusto gradevolmente amarognolo;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima gradi 11,5;
acidità totale: dal 5 al 7 per mille;
estratto secco netto: da 20 a 28 grammi per litro.

Art. 7.

L'immissione al consumo del vino « Sangiovese di Romagna » con la denominazione di origine, non è consentita prima del 1° aprile successivo alla vendemmia in cui detti vini sono stati prodotti.

Art. 8.

Il vino « Sangiovese di Romagna » sottoposto al un periodo di invecchiamento non inferiore a 2 anni, può portare, come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Alla denominazione « Sangiovese di Romagna » sono consentite eventuali sottospecificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Sulla bottiglia o altri recipienti contenenti vino « Sangiovese di Romagna » può figurare l'indicazione della annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

(10355)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Treviso S. Angelo, nel comune di Treviso.

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione, è stata pubblicata in data 7 dicembre 1966, mediante deposito per sessanta (60) giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Treviso, la mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni alle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Treviso S. Angelo, con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello di deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni, che lo riguarda, e al decreto ministeriale 13 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 304, in data 9 dicembre 1964.

(10488)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una delle due cattedre di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, è vacante una delle due cattedre di « Istituzioni di diritto privato », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra predetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10573)

Vacanza della prima cattedra di « Chimica organica » presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, è vacante la prima cattedra di « Chimica organica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(10604)

Rettifica concernente la sede dell'Associazione « American Community School of Milan »

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 12 ottobre 1966 viene rettificato l'errore materiale relativo all'Associazione denominata « American Community School of Milan », già eretta in ente morale con precedente decreto prefettizio 18 ottobre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1966) la cui sede era stata stabilita in Milano anzichè in Sesto S. Giovanni, piazza Petazzi n. 18.

(10129)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Giustino Quadrari », con sede in San Donato Val Comino (Frosinone).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966, la Società cooperativa edilizia « Giustino Quadrari », con sede in San Donato Val Comino (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 25 luglio 1950, repertorio 20616, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(10163)

Scioglimento di diciotto società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 novembre 1966, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

1) Società cooperativa edilizia « Titano », con sede in Brescia, costituita per rogito Durante in data 25 febbraio 1963, repertorio 108;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai selcini e marmisti », con sede in Ferrara, costituita per rogito Levi in data 11 novembre 1909, repertorio 5073;

3) Società cooperativa « Iris », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 13 febbraio 1948, repertorio 18352;

4) Società cooperativa « La Ferriera », con sede in Livorno, costituita per rogito Corcos in data 13 luglio 1948, repertorio 19427;

5) Società cooperativa « Caricatori di Capoliveri », con sede in Capoliveri (Livorno), costituita per rogito Broccardi in data 18 aprile 1947, repertorio 23227;

6) Società cooperativa fra lavoratori della Piccola Pesca, con sede in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 25 agosto 1947, repertorio 14969;

7) Società cooperativa edilizia dipendenti statali Elios, con sede in Livorno, costituita per rogito Segnini in data 21 giugno 1948, repertorio 10087;

8) Società cooperativa Livornese Impiegati Ufficio Tecnico Erariale - CLIUTE, con sede in Livorno, costituita per rogito Conti in data 1° luglio 1948, repertorio 15206;

9) Società cooperativa edilizia « San Graziano », con sede in Arona (Novara), costituita per rogito Manfredini in data 25 ottobre 1954, repertorio 1787;

10) Società cooperativa autotrasporti Garibaldi, con sede in Domodossola (Novara), costituita per rogito Blaconà in data 11 novembre 1947, repertorio 3271;

11) Società cooperativa edilizia « Edelweis », con sede in Domodossola (Novara), costituita per rogito Blaconà in data 9 agosto 1958, repertorio 14263;

12) Società cooperativa edilizia « Casa Giardino », con sede in Meina (Novara), costituita per rogito Manfredini in data 4 gennaio 1958, repertorio 5368;

13) Società cooperativa edilizia Miazzina, con sede in Miazzina (Novara), costituita per rogito Lantieri in data 24 maggio 1958, repertorio 1477;

14) Società cooperativa « Partigiana l'Azzurra », con sede in Miasino (Novara), costituita per rogito Rinaldi in data 26 giugno 1945, n. 9005;

15) Società cooperativa edilizia « Immobiliare Dumus Mea » tra dipendenti delle Ferrovie dello Stato, con sede in Omegna (Novara), costituita per rogito Rinaldi in data 10 luglio 1948, repertorio 11417;

16) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia », con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 15 aprile 1964, repertorio 18267;

17) Società cooperativa « Lavoro di Anguillara e Bagnoli », con sede in Anguillara Veneta (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 9 giugno 1956, repertorio 3045;

18) Società cooperativa operaia fra operai di Isola della Scala, con sede in Isola della Scala (Verona), costituita per rogito Valdettaro in data 1° luglio 1945, repertorio 2215.

(10162)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Novate Milanese (Milano)

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, n. 1523, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Novate Milanese (Milano).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10161)

Approvazione del piano di zona del comune di Gubbio

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1966, n. 1745, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Gubbio.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 20 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,31	624,30	624,32	624,34	624,25	624,33	624,305	624,34	624,33	624,38
$ Can.	576,51	576,50	576,50	576,375	576,30	576,55	576,45	576,375	576,55	576,75
Fr. Sv.	144,37	144,37	144,3575	144,375	144,40	144,36	144,30	144,375	144,36	144,39
Kr. D.	90,44	90,43	90,44	90,43	90,45	90,45	90,44	90,43	90,45	90,46
Kr. N.	87,32	87,31	87,34	87,335	87,40	87,33	87,34	87,335	87,33	87,37
Kr. Sv.	120,66	120,64	120,65	120,66	120,70	120,67	120,65	120,66	120,67	120,66
Fol.	172,62	172,60	172,625	172,605	172,55	172,63	172,60	172,605	172,63	172,595
Fr. B.	12,47	12,465	12,4675	12,4670	12,485	12,47	12,4675	12,4670	12,47	12,465
Franco francese	126 —	125,97	125,95	125,96	125,90	126,04	125,96	125,96	126,04	125,95
Lst.	1741,68	1741,30	1741,90	1741,55	1741,25	1741,85	1741,15	1741,55	1741,85	1741,60
Dm. occ.	157,18	157,18	157,18	157,19	157,15	157,19	157,16	157,19	157,19	157,16
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,14	24,14125	24,10	24,14	24,137	24,14125	24,14	24,14
Escudo Port.	21,72	21,73	21,715	21,73	21,75	21,73	21,7175	21,73	21,73	21,73
Peseta Sp.	10,42	10,425	10,4225	10,4250	10,43	10,42	10,419	10,4250	10,42	10,42

Media dei titoli del 20 dicembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,20
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,10

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1966

1 Dollaro USA	624,322
1 Dollaro canadese	576,412
1 Franco svizzero	144,337
1 Corona danese	90,435
1 Corona norvegese	87,335
1 Corona svedese	120,655
1 Fiorino olandese	172,602
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	125,96
1 Lira sterlina	1741,35
1 Marco germanico	157,175
1 Scellino austriaco	24,139
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	10,422

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4893 del 30 agosto 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1964;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte ostetriche dei comuni di Sant'Ilario Jonico, Scilla Centro e frazione Favazzina e frazione Solano, San Lorenzo, frazione Chorio;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 5530 in data 30 settembre c. a., le sottoelencate candidate comprese nella graduatoria di merito, sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco indicate:

1) Manti Domenica: Scilla Centro e frazione Favazzina;
2) Romano Antonia: Scilla frazione Solano;
3) Nucera Francesca: San Lorenzo frazione Chorio;
4) Zirilli Francesca: Sant'Ilario del Jonio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 2 dicembre 1966

Il medico provinciale: LANIA

(10192)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4352 del 18 giugno 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento - frazione Montaperto, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa frazione Linosa, Naro e S. Angelo Muxaro;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 2184 del 23 marzo 1966;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei formulata dalla citata Commissione;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Re Ulisse	punti 60,212	su 120
2. Incorvaia Vito	» 59,812	»
3. Arnone Natale	» 59,140	»
4. Re Gerlando	punti 55,646	su 120
5. Di Sanzio Salvatore	» 54,692	»
6. Trincanato Carmelo	» 53 —	»
7. Crisostomo Gaetano	» 51,283	»
8. Piazza Bernardo	» 49,683	»
9. Malluzzo Luciano	» 45,950	»
10. Camizzi Salvatore	» 45,144	»
11. Amato Pietro	» 43,589	»
12. Amato Pasquale	» 42,020	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 22 novembre 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8738, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Agrigento - frazione Montaperto, Cianciana, Joppolo Giancaxio, Lampedusa frazione Linosa, Nero e S. Angelo Muxaro;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ognuno indicata:

1) Re Ulisse: Cianciana (2ª condotta);
2) Incorvaia Vito: Agrigento frazione Montaperto;
3) Arnone Natale: S. Angelo Muxaro (condotta unica);
4) Re Gerlando: Joppolo Giancaxio (condotta unica);
5) Di Sanzio Salvatore: Naro (2ª condotta);
6) Trincanato Carmelo: Lampedusa frazione Linosa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 22 novembre 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

(10056)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 25 novembre 1966, n. **30.**

Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 57 del* 26 *novembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, a concedere, fino a quando con legge nazionale non saranno stabilite analoghe provvidenze, alle Casse mutue provinciali istituite dalla legge nazionale 29 dicembre 1956, n. 1533,

per l'assistenza agli artigiani, contributi integrativi di quelli deliberati a carico degli artigiani per l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio.

Art. 2.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione determina i contributi alle Casse mutue provinciali in misura proporzionale al numero degli iscritti nei vigenti ruoli di riscossione dei contributi, previsti all'art. 23, lettere *b*) e *c*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, ed al numero dei pensionati assistiti iscritti nell'elenco di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 260.

Art. 3.

Le Casse mutue provinciali sono tenute, alla chiusura della gestione annuale, a presentare all'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione regolare conto consuntivo.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale del lavoro e della cooperazione vigila ed effettua controlli, anche a mezzo degli organi periferici, sul corretto impiego dei contributi erogati.

Art. 5.

Alla copertura della spesa annua prevista dalla presente legge si fa fronte:

per l'esercizio in corso mediante prelevamento della somma di lire 400 milioni dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1966;

per gli esercizi futuri si provvede impegnando per la corrispondente parte l'incremento di entrata dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 25 novembre 1966

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 25 novembre 1966, n. 31.

Modifica alla legge 25 novembre 1966, n. 30 recante: « Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 57 *del* 26 *novembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 25 novembre 1966, n. 30 recante: « Provvidenze regionali per l'assistenza sanitaria generica agli artigiani » è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per l'anno in corso e di L. 800 milioni annui per gli esercizi successivi.

Alla spesa ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte mediante prelevamento della somma di L. 400 milioni dal cap. 85 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1966.

Alla spesa ulteriore di L. 400 milioni ricadente sugli esercizi successivi si fa fronte utilizzando parte dell'incremento del gettito dell'imposta generale sull'entrata ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 25 novembre 1966

CONIGLIO

NAPOLI

LEGGE 25 novembre 1966, n. 32.

Autorizzazione di spesa per la diffusione delle sementi selezionate.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 57 *del* 26 *novembre* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge 7 febbraio 1957, n. 15, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, l'ulteriore spesa di L. 200 milioni da iscrivere al Cap. 546 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte utilizzando le disponibilità degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. 136 . . . . L. 100.000.000
Cap. 551 . . . . L. 100.000.000

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 25 novembre 1966

CONIGLIO

FASINO

(10214)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.